

OGGETTO: Pratica n. 3/AX/2015. Interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato al Tribunale di Brescia per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale.

(delibera 24 luglio 2019)

Il Consiglio Superiore

- letto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 11 (*Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione*), nella parte in cui prevede che “*In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispose un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione*”;
- letta la Circolare in materia di supplenze, assegnazioni ed applicazioni, approvata con delibera plenaria del 20 giugno 2018;
- considerato che a seguito del trasferimento al Tribunale di Brescia, con delibera del CSM in data 20 marzo 2019, dei dott.ri: Mauroernesto MACCA e Mauro LIBERTI, è cessata l'applicazione extradistrettuale dei predetti magistrati allo stesso Tribunale di Brescia;
- letta la nota n. 2598, in data 23 maggio 2019, con la quale il Presidente della Corte di Appello di Brescia, in considerazione della situazione di forte criticità del Tribunale di Brescia, ha chiesto una nuova applicazione in materia di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 13/2017, poi convertito nella legge n. 46/2017;
- rilevato che a seguito di bando disposto con delibera in data 19 giugno 2019 non è stato possibile applicare alcun magistrato in quanto: la dott.ssa Masetti Zannini Viganotti Giusti ha revocato la domanda; i dott.ri Teti, Tesi e Busico provengono dal Tribunale di Tempio Pausania, ufficio con un'alta copertura di organico che, peraltro, beneficia attualmente di due magistrati in applicazioni extradistrettuale; la dott.ssa MARRONE appartiene ad un ufficio che ha già sopportato, con documentate difficoltà gestionali, l'applicazione extradistrettuale di un anno (dal 18/6/2018 al 17/6/2019) del dott. Scillitani al Tribunale di Foggia;
- ritenuto, pertanto, necessario disporre un nuovo interpello per far fronte tempestivamente alle esigenze del Tribunale di Brescia in materia di protezione internazionale;
- dato atto che anche la nuova applicazione, come la precedente, conformemente alla previsioni della normativa primaria in materia di protezione internazionale, avrà durata di 18 mesi eventualmente, prorogabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi;
- considerata altresì la deroga rispetto alla disciplina di cui all'art. 110 e seg. O.G. (cfr. art. 11 del decreto legge n. 13/2017);
- ritenuto opportuno, alla luce di precedenti bandi in materia andati deserti, prevedere con il presente bando la deroga non soltanto rispetto a quanto statuito dal paragrafo 121, lettera b), della

suddetta Circolare (nella parte in cui stabilisce che “*i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita*”) ma la deroga anche a quanto stabilito dalla lettera g) del medesimo paragrafo 121, nella parte in cui non consente l'applicazione di magistrati distrettuali, nonché agli artt. 168, 169 e 170, nella parte in cui non consentono (o consentono solo in via eccezionale) l'applicazione, rispettivamente, dei magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza, minorili e del lavoro;

- considerato che, in ogni caso, sarà necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;
- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio;
- che, all'esito dell'applicazione, dovrà essere poi redatta una relazione da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario sull'attività svolta, in modo da consentire al Csm di verificare l'efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti sopra indicati;
- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del decreto legge sopra citato,

delibera

- di pubblicare l'interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato al Tribunale di Brescia per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale;
- di invitare i magistrati interessati (i quali dovranno contestualmente informare il dirigente dell'Ufficio) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il **20 settembre 2019**, direttamente a questo Consiglio ed al seguente indirizzo mail: settima@cosmag.it. Il dirigente dell'ufficio, stante le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il **2 ottobre 2019**, il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli uffici giudiziari, cui saranno destinati magistrati in applicazione all'esito della presente procedura, avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato.”